

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

STATUTO

TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Tipo e Denominazione

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata “**MONTESPERTOLI SERVIZI S.R.L.**” - con socio unico. La Società si configura come *in house* ed è pertanto soggetta al “controllo analogo” da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale in Montespertoli (FI)

2.2 Con delibera dell'Amministratore unico, e previa autorizzazione dei Soci, la Società potrà trasferire la sede legale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e recapiti anche altrove purché nell'ambito del territorio e delle competenze degli enti soci nel cui contesto potrà operare in conformità a quanto consentito per legge.

2.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

2.4 È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

2.5 Il socio entrante deve fornire all'Amministratore unico medesimo copia o certificazione del titolo traslativo nonché ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese.

Art. 3 - Oggetto Sociale

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

3.1 La Società svolge i compiti che le vengono affidati dall'A.S.P. "Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia" nell'ambito degli scopi fissati per legge ai sensi del D. Lgs. 207/2001 e delle normative regionali di riferimento.

3.2 La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo ed ha ad oggetto, secondo quanto previsto dai contratti di servizio, la autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici soci, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 175/2016 e 7, comma 2, del D. Lgs. 36/2023. In tale ambito può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività: prestazioni di servizi strumentali socio sanitari, assistenziali, generali relativamente a strutture residenziali, semiresidenziali, comunitarie, per assistenze domiciliari ed altre tipologie di prestazioni affidate agli enti pubblici soci, dagli altri enti della zona territoriale di riferimento ai sensi della normativa nazionale e regionale, funzionali alla realizzazione degli scopi sociali degli enti soci, ivi compresi quelli conseguenti all'attuazione degli accordi di cooperazione tra enti pubblici di cui all'articolo 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023.

3.3 La Società può compiere, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

3.4 La Società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali, della raccolta del risparmio tra il pubblico

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione. Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci.

3.5 La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.6 L'organo di controllo, se nominato, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla Società nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici.

3.7 La Società deve obbligatoriamente reinvestire eventuali utili di gestione a vantaggio dell'utenza dei servizi prestati.

Art. 4 - Impegni dei Soci pubblici partecipanti

Nel caso di affidamento dei servizi alla Società, i soci pubblici partecipanti da parte loro si impegnano ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati. In conformità con gli orientamenti della Corte dei Conti e della vigente normativa resta escluso il soccorso finanziario generalizzato degli enti soci nei confronti della Società.

Art. 5 - Durata

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

La durata della Società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea dei Soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO SECONDO - CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Capitale sociale e soci.

6.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

6.2 Possono essere soci esclusivamente le “amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001, gli enti pubblici Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ai sensi del D. lgs 207 del 2001 e delle normative regionali di riferimento, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

6.3 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge. Il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

6.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 7 - Trasferimento delle quote

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

7.1 Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 6, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. In ogni caso l'acquisto di una quota comporta l'accettazione da parte dell'acquirente di tutti i patti sociali contenuti nello Statuto.

7.2 Le quote dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci iscritti nel Registro Imprese tramite l'Amministratore unico. I soci potranno esercitare il diritto di prelazione entro un mese dalla notifica del prezzo: ciascun socio avrà diritto all'esercizio della prelazione anche sulle quote non optate da altri aventi diritto in proporzione alle rispettive partecipazioni, in tal caso la prelazione deve peraltro esercitarsi su tutte le quote in vendita. Scaduto il termine di cui sopra, il diritto di prelazione sarà estinto se non esercitato, ed il socio che intende cedere la quota sarà libero di fare tale vendita a soggetti pubblici terzi entro ulteriori sei (6) mesi, nel rispetto di quanto di seguito specificato. I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci sono privi d'effetto nei confronti della Società.

7.3 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziali (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

TITOLO TERZO - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 8 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'assemblea;
- b) l'amministratore unico;

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

c) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale, se richiesto dalla Legge o nominato dall'assemblea dei soci) o di revisione.

Art. 9 - Assemblea

9.1 L'assemblea rappresenta i soci della Società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto o delle altre norme di legge.

9.2 L'assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Amministratore unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, nonché sugli argomenti attinenti al controllo pubblico analogo di cui al successivo art. 16.

9.3 Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'amministratore unico e la determinazione del suo compenso, nonché la sua sostituzione;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- h) l'alienazione e l'acquisto di beni immobili o di aziende o rami d'azienda;
- i) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della Società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale;

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

j) l'approvazione degli atti concernenti la pianta organica e dei regolamenti di assunzione e gestione del personale proposti dall'Amministratore unico;

k) l'assunzione di prestiti di valore superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00);

l) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore.

9.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

9.4 Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richieda l'amministratore unico o i soci, le decisioni del socio sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

9.5 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, l'amministratore unico predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di controllo (se nominato), onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni di quest'ultimo, lo trasmette ai soci.

9.6 I soci potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

9.7 Nel caso di iniziativa dell'Amministratore unico, l'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dal socio che trasmetta il documento alla Società, opportunamente sottoscritto, entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione.

9.8 Nel caso di iniziativa del socio il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione del documento all'Amministratore unico.

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

9.9 La mancata risposta o la mancata conclusione del procedimento entro detto termine equivalgono a voto contrario. Il momento in cui si considera assunta la decisione del socio coincide con il giorno in cui perviene alla Società il suo consenso.

9.10 La decisione così assunta deve essere comunicata, entro dieci (10) giorni dalla data della sua adozione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ai soci, all'amministratore unico e all'organo di controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'amministratore unico nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

9.11 I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

9.12 Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi del presente articolo; in tal caso l'amministratore unico dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

Art. 10 - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

10.1 La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

dell'adunanza, nel domicilio. Tale termine potrà essere ridotto a due giorni, quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio italiano. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla Società. L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10.2 Nei casi previsti dalle lettere e) f) e g) del precedente art. 9 comma primo, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

10.3 L'intervento alle assemblee può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale, l'amministratore unico, i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione dell'argomento. In caso di loro assenza, dal verbale dovrà risultare, per dichiarazione del presidente, che l'amministratore unico, i sindaci o il revisore sono stati comunque informati della riunione.

10.4 Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

10.5 In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

10.6 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, oppure, in caso di assenza della persona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo eletta dall'assemblea stessa. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal presidente, la regolare costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

10.7 L'assemblea nomina un segretario che può anche non essere socio. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un segretario.

10.8 In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

10.9 L'assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

10.10 L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità e la buona fede. In particolare per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

10.11 Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 11 - Amministratore unico

11.1 La Società è amministrata da un amministratore unico.

11.2 L'amministratore unico, nominato dall'assemblea, dura in carica, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi.

Il suo mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed è rieleggibile. In seguito alla scadenza del suo mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

11.3 L'amministratore unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge, così come stabilito dall'art. 11 comma 1 del D. Lgs 175 del 2016.

11.4 L'amministratore unico è revocabile dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

11.5 Per la sostituzione l'amministratore unico si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 2386 Codice Civile.

11.6 Nei limiti previsti dalla normativa vigente all'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 12 – Amministrazione

12.1 L'amministratore unico è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi della legge e dell'art. 9 del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici soci esercitano sulla società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

12.2 L'amministratore unico, nei limiti previsti dal presente statuto, potrà:

1. stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime ed ausiliarie e di beni di utilizzazione pluriennale, ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
2. stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni oggetto di produzione o commercio della Società, fissandone i prezzi e le condizioni;

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

3. stipulare e risolvere qualsiasi altro contratto riguardante prestazioni di servizi in genere, come appalti, somministrazioni, trasporti, locazioni, assicurazioni, depositi, agenzie, nonché rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, compresi i mandati e le procure anche generali;

4. effettuare operazioni bancarie e finanziarie di qualsiasi natura, firmare assegni e tratte, girare cambiali ed altri titoli di credito, effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanza;

5. firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.

La rappresentanza generale della Società, sia sostanziale che processuale, è attribuita all'Amministratore unico.

12.3 L'amministratore unico può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

12.4 Eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza dell'amministratore unico, stabilite nell'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

12.5 In ogni caso, l'amministratore unico adotta ogni misura necessaria affinché i soci possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, nonché secondo le modalità che l'Assemblea stessa riterrà di stabilire, anche con accordi extra societari.

12.6 Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 3.

TITOLO QUINTO - CONTROLLO

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Art. 13 - Organo di controllo

13.1 L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri.

13.2 I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

13.3 I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

13.4 Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle Società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

13.5 Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

13.6 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono d'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

13.7 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

13.8 Per tutti i sindaci iscritti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 C.C.

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

13.9 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

13.10 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di sindaco del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'amministratore unico, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

13.11 In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

13.12 Nel caso di morte, di rinuncia, di decadenza dell'organo monocratico, l'assemblea dei soci dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 giorni. Il nuovo nominato avrà un incarico della durata di tre anni.

13.13 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

13.14 Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto; le deliberazioni dell'Organo di controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, salvo giustificato motivo come per legge e nei limiti dalla stessa consentiti. Ove peraltro queste si svolgano mediante consenso espresso per iscritto spetterà all'Amministratore unico provvedere ad informarli.

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

13.15 L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione dell'Organo di Controllo potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza.

TITOLO SESTO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 14 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15 - Utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati ad essere impiegati in prestazioni ed investimenti destinati all'utenza dei servizi.

TITOLO SETTIMO - PRINCIPI GENERALI DELL'*IN HOUSE*

PROVIDING

Art. 16 – Controllo analogo

16.1 La funzione di controllo analogo degli Enti soci sull'attività della Società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici. Laddove gli enti soci dovessero essere più di uno gli stessi si doteranno di strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto che saranno vincolanti per la Società.

16.2 La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale agli Enti soci, ovvero non espande la propria attività in settori diversi da quelli per i

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali degli Enti soci, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al proprio territorio.

16.3 Il controllo analogo, ai sensi del codice dei contratti pubblici, si svolge con le seguenti modalità:

a) controllo *ex ante*

- redazione del documento di programmazione da parte degli Enti soci, recanti gli obiettivi da perseguire con l'*in House providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- preventiva approvazione, da parte degli Enti soci, dei Documenti di programmazione, delle deliberazioni societari e di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica o il piano di sviluppo, il piano occupazionale, gli acquisti di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e le alienazioni patrimoniali;

b) controllo contestuale

- richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- possibilità da parte degli Enti soci di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società
- controlli ispettivi;
- potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;
- poteri di direttiva e di indirizzo e potere di veto sulla definizione dell'organigramma della Società e sulle sue modifiche e parere vincolante in merito

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- i rappresentanti legali degli Enti soci o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio della Società, hanno libero accesso ai locali delle Società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici;

c) controllo *ex post*

- approvazione da parte degli Enti soci del bilancio di esercizio e rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;

- analisi da parte degli Enti soci delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto la Società è tenuta ad attivare;

- controllo di gestione al quale gli Enti soci hanno sempre accesso;

- analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere agli Enti soci.

16.4 La Società deve dare piena informazione all'organo di controllo e agli Enti soci per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima.

16.5 I Soci pubblici per il tramite dei propri uffici e/o organi di controllo, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

16.6 Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze dei soci pubblici e,

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte.

16.7 Nel caso in cui il numero dei soci fosse maggiore di uno, i soci possono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato di "coordinamento dei soci" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, vutiutilalutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci da sottoscrivere entro il termine di 60 giorni. In particolare, l'organismo di coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti in un regolamento attuativo del controllo analogo da approvarsi dai rispettivi Consigli di amministrazione degli Enti soci.

Art. 17 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore unico, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Scioglimento e Liquidazione

18.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'amministratore unico deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

18.2 In tali casi l'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

18.3 L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Art. 19 - Recesso

19.1 Il diritto di recesso spetta al socio nei casi stabiliti dalla legge.

19.2 Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'amministratore unico a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'assemblea;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 *quater* del codice civile.

19.3 Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto *inter vivos*.

19.4 Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

19.5 L'amministratore unico, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, del codice civile, sentito il parere dell'organo di controllo (se presente) e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominati, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorso quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

19.6 In caso di mancata determinazione da parte dell'amministratore unico del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'amministratore unico, manifestata da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione dell'amministratore unico presso la sede sociale, detto valore verrà determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvederà anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del codice civile

Art. 20 - Esclusione

20.1 L'esclusione del socio può essere deliberata dall'amministratore unico, oltreché nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

- a) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- c) che sia stato dichiarato fallito.

20.2 L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare.

20.3 Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta nell'assemblea. Lo stesso tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

20.4 La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria affinché si pronunci in merito all'esclusione.

20.5 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 19 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra soci, amministratore unico, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, in dipendenza dei presenti patti sociali, ad eccezione di quelle devolute obbligatoriamente per legge alla competenza dell'autorità giudiziaria civile o amministrativa e di quelle in cui sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno risolte in via definitiva da

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

un arbitro unico, che dovrà essere designato dalla camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Firenze, ai sensi del relativo regolamento.

Art. 22 - Norme Finali di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.